



DISCIPLINA DELLA MISURA COMPENSATIVA CONSISTENTE IN UN TIROCINIO DI ADATTAMENTO CON TUTOR PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO IN REGIME DI STABILIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 206/2007 E SS.MM.

ARTICOLO 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO

1. La Regione del Veneto organizza la misura compensativa di un tirocinio di adattamento con l'accompagnamento di un tutor, per il riconoscimento del titolo professionale di accompagnatore turistico in regime di stabilimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 e ss. mm.
2. Il Direttore della Direzione regionale Turismo, d'ora in poi Direzione, approva con proprio decreto il modello regionale di domanda di abilitazione ad accompagnatore turistico, tramite l'ammissione al tirocinio di adattamento con l'accompagnamento di un tutor di cui al comma 1, e lo pubblica nel BUR e nel sito istituzionale della Regione del Veneto Sezione Turismo - Professioni turistiche.
3. Il soggetto richiedente la misura compensativa di cui al comma 1, prevista dal decreto del Ministero competente in materia di Turismo, d'ora in poi Ministero, presenta domanda di ammissione al tirocinio, allegando il relativo Decreto ministeriale, alla Direzione, in conformità al modello regionale di cui al comma 2.
4. La Direzione, comunica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990, al richiedente l'avvio del procedimento di domanda di abilitazione ad accompagnatore turistico, tramite ammissione al tirocinio, da concludersi con il Decreto di approvazione dei risultati finali, da adottarsi entro il termine finale di due mesi dal ricevimento della relazione finale del tirocinio di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 2 – CANDIDATURA DEI TUTOR

1. La Regione del Veneto istituisce un elenco regionale di almeno sei tutor, in grado di seguire i tirocini di adattamento richiesti, con Decreto del Ministero, per il riconoscimento in Italia della qualifica di accompagnatore turistico acquisita all'estero.
2. Il Direttore della Direzione approva con proprio decreto il modello regionale di domanda per l'iscrizione nell'elenco dei tutor di cui al comma 1, d'ora in poi denominata candidatura, e lo pubblica nel sito istituzionale della Regione del Veneto, Sezione Turismo-Professioni turistiche, nonché integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, d'ora in poi BUR.
3. Entro un mese dal ricevimento della domanda di ammissione al tirocinio di cui all'articolo 1, qualora manchi l'elenco regionale di cui al comma 1, il Direttore della Direzione approva, con proprio Decreto, un avviso di invito a presentare la candidatura a tutor, da pubblicare sul sito istituzionale Regione del Veneto, nella Sezione "BANDI, AVVISI E CONCORSI" e nella Sezione Turismo "PROFESSIONI TURISTICHE", nonché integralmente sul BUR.
4. Entro il termine finale perentorio di due mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di cui al comma 3, possono presentare la propria candidatura, per l'iscrizione nell'elenco regionale dei tutor, gli accompagnatori turistici in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) abilitati da almeno tre anni da una Pubblica Amministrazione italiana;
 - b) che non abbiano già esercitato l'incarico di tutor nella Regione del Veneto in una data compresa negli ultimi sei mesi antecedenti alla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 3;
 - c) che non siano stati condannati per reati che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la sentenza di riabilitazione;
 - d) con regolare permesso di soggiorno se cittadini extracomunitari.
5. Entro il termine finale perentorio di due mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di cui al comma 3,



2994b6a9



possono presentare la propria candidatura a tutor anche i titolari ed i direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo con sede principale nel Veneto, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) attività esercitata da almeno tre anni;
- b) che non abbiano già esercitato l'incarico di tutor nella Regione del Veneto in una data compresa negli ultimi sei mesi antecedenti alla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 3;
- c) che non siano stati condannati per reati che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la sentenza di riabilitazione;
- d) regolare permesso di soggiorno se cittadini extracomunitari.

6. In caso di mancato ricevimento di almeno sei candidature entro il termine di cui ai commi 4 e 5, l'avviso di invito a presentare la candidatura è ripubblicato dopo sei mesi, con cadenza semestrale.

7. La Direzione comunica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990, al soggetto che ha presentato la candidatura l'avvio del procedimento di iscrizione nell'elenco dei tutor, da concludersi con il Decreto di cui all'articolo 3 comma 1, da adottarsi entro quattro mesi dalla pubblicazione nel BUR dell'avviso per la candidatura a tutor.

8. Non è previsto alcun compenso o rimborso delle spese da parte della Regione del Veneto per la funzione di tutor del tirocinio.

9. La Direzione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito, da non avvenuta o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato dal candidato nella domanda di ammissione o nella candidatura del tutor per effetto di disguidi non imputabili all'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 3 – ASSEGNAZIONE DEI TUTOR AI TIROCINANTI

1. Entro due mesi dalla scadenza del termine finale di presentazione delle candidature di cui all'articolo 2, il Direttore della Direzione, qualora siano pervenute almeno sei candidature ammissibili, a seguito di istruttoria regionale con esito positivo, approva, con apposito Decreto, l'elenco regionale dei tutor, comprendente le generalità degli accompagnatori turistici, dei titolari e direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo, con i requisiti previsti dall'articolo 2 e la data di registrazione al protocollo regionale della relativa candidatura.

2. L'elenco regionale dei tutor ha durata pari ad un anno dal Decreto di approvazione ed è rinnovato ad ogni scadenza, salva rinuncia comunicata dal tutor alla Direzione.

3. Qualora il numero di tutor presenti nell'elenco regionale si riduca sotto il numero di sei, il Direttore della Direzione regionale Turismo, entro un mese dall'accertamento della riduzione, approva, con proprio Decreto, un avviso di invito a presentare la candidatura, secondo quanto disposto all'articolo 2.

4. Entro due mesi dalla scadenza del termine finale di presentazione delle candidature di cui all'articolo 2, il Direttore della Direzione, qualora non siano pervenute almeno 6 candidature a tutor ammissibili, con apposito Decreto dà atto dell'impossibilità di formare l'elenco dei tutor e comunica il diniego di tirocinio per mancanza di numero minimo di tutor ai tirocinanti che hanno presentato richiesta.

5. I decreti di approvazione dell'elenco dei tutor e di diniego di tirocinio sono pubblicati nel solo oggetto nel BUR.

6. Dopo la pubblicazione nel BUR dell'elenco dei tutor, una Commissione di tre membri - scelti tra i dipendenti della Direzione - e nominata con decreto dal Direttore della medesima Direzione, sorteggia i nominativi dei tutor abbinandoli a quelli dei tirocinanti, seguendo l'ordine numerico progressivo di arrivo al protocollo della Direzione regionale Turismo delle domande di ammissione al tirocinio pendenti.



2994b6a9



7. Entro un mese dalla pubblicazione nel BUR dell'elenco dei tutor, il Direttore della Direzione nomina il tutor per ogni tirocinante, come abbinato ai sensi del comma 6, con proprio Decreto notificato sia ai tutor sia ai tirocinanti.

8. In caso di impossibilità di formare l'elenco dei tutor, il tirocinante, qualora tale facoltà sia prevista dal relativo Decreto Ministeriale, può effettuare, in alternativa, la misura compensativa dell'esame orale, con le modalità di cui all'Allegato A.

ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO

1. La misura compensativa consiste nello svolgimento di un tirocinio da espletarsi in lingua italiana, secondo le modalità e i contenuti indicati nel Decreto del Ministero inviato alla Regione del Veneto.

2. In mancanza di indicazione delle modalità e dei contenuti del tirocinio nel Decreto del Ministero, si applicano le disposizioni seguenti.

3. L'ambito territoriale di organizzazione del tirocinio è il territorio della Regione del Veneto.

4. Il tutor deve accertare, per la durata del numero dei mesi del tirocinio indicata nel Decreto ministeriale, l'apprendimento da parte del tirocinante dei seguenti argomenti:

a) conoscenza della geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

b) normativa sui trasporti;

c) normativa turistica regionale, in materia di organizzazione turistica regionale, in materia di professioni turistiche e in materia di agenzie di viaggio;

d) normativa turistica nazionale, in materia di organizzazione turistica nazionale e in materia di contratti del turismo organizzato.

e) elementi di primo soccorso.

5. Il tirocinio comprende almeno sei giornate di accompagnamento del tirocinante da parte del tutor in escursioni giornaliere, ciascuna di durata minima di quattro ore, sostituibili in tutto o in parte con periodi equivalenti di viaggi organizzati su più giorni, a tal fine un viaggio organizzato di due giorni equivale a quattro escursioni giornaliere; un viaggio organizzato di tre giorni equivale a sei escursioni giornaliere.

6. Almeno quattro ore del tirocinio riguardano l'accertamento da parte del tutor, tramite interrogazione orale del tirocinante, di una sufficiente conoscenza delle materie di cui al comma 4, con obbligo per il tutor di comunicare i risultati di tale accertamento nella relazione finale del tirocinio.

7. Il tutor trasmette alla Direzione, entro trenta giorni dalla sua nomina, la comunicazione di inizio del tirocinio, comprendente una relazione iniziale che preveda le giornate di accompagnamento e le attività necessarie per accertare nel tirocinante le conoscenze elencate nel comma 4; la previsione del numero di ore per ciascuna delle suddette attività in conformità ai commi 5, 6 nonché i metodi formativi che il tutor intende utilizzare nello svolgimento del tirocinio.

8. La Direzione chiede al tutor delle integrazioni alla relazione iniziale, qualora essa non sia conforme al presente articolo; la relazione integrata e regolare deve pervenire alla Direzione entro il termine finale perentorio di trenta giorni dalla richiesta, che sospende il procedimento di abilitazione a accompagnatore turistico tramite tirocinio, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/1990.

9. Se la relazione iniziale del tutor non viene presentata oppure non è conforme al presente articolo e non viene regolarizzata entro 30 giorni dalla richiesta regionale, la Direzione procede alla revoca dell'iscrizione del tutor inadempiente dall'elenco regionale ed assegna un nuovo tutor al tirocinante, ai sensi dell'articolo 3.



2994b6a9



10. Eventuali interruzioni temporanee del tirocinio devono essere anticipatamente comunicate dal tutor alla Direzione; in caso di interruzione, la durata del tirocinio riprende a decorrere dalla data di comunicazione alla suddetta Direzione della ripresa del tirocinio.

11. L'impedimento o la rinuncia del tutor ad esercitare l'incarico dovrà essere motivato e tempestivamente comunicato dal tutor alla Direzione.

ARTICOLO 5 – RELAZIONE FINALE DEL TIROCINIO

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine finale del tirocinio il tutor invia alla Direzione una relazione finale dettagliata sull'attività svolta, comprendente:

- a) l'indicazione di tutti i luoghi visitati dal tutor e dal tirocinante previsti nella relazione iniziale di cui all'articolo 4, comma 5 con documenti comprovanti la partecipazione del tirocinante alla relativa escursione;
- b) le ore e le date dedicate a ciascun luogo visitato;
- c) le ore e le date dedicate dal tutor all'accertamento nel tirocinante, tramite interrogazione orale, delle conoscenze di cui al comma 4 dell'articolo 4;
- d) i metodi formativi utilizzati dal tutor;
- e) i risultati conseguiti dal tirocinante, esprimendo una valutazione motivata sull'idoneità o meno del medesimo all'esercizio della professione di accompagnatore turistico;

2. Qualora la relazione finale del tirocinio sia incoerente con le previsioni della relazione iniziale oppure carente di elementi previsti nel comma 1, la Direzione chiede al tutor le integrazioni e rettifiche da trasmettere entro il termine finale perentorio di trenta giorni dalla citata richiesta, che sospende il procedimento di abilitazione ad accompagnatore turistico tramite tirocinio, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990.

3. Qualora la relazione finale del tirocinio non sia presentata dal tutor entro il termine finale previsto oppure risulti incoerente o carente, anche dopo la scadenza del termine finale previsto nella richiesta regionale di integrazioni e rettifiche, la Direzione procede alla revoca dell'iscrizione del tutor inadempiente dall'elenco regionale dei tutor ed assegna un nuovo tutor al tirocinante ai sensi dell'articolo 3.

4. In tutti i casi di interruzione anticipata del tirocinio, per cause imputabili al tutor, sono fatte salve tutte le attività svolte durante il periodo di tirocinio che risultano comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 6 – DECRETO DI APPROVAZIONE DEI RISULTATI FINALI DEL TIROCINIO

1. Il Direttore della Direzione, entro due mesi dal ricevimento di adeguata relazione finale del tutor con i risultati favorevoli del tirocinio, approva con proprio decreto, con oggetto da pubblicare nel BUR e con contenuto notificato integralmente al tirocinante, l'abilitazione ad accompagnatore turistico del tirocinante, disponendo l'iscrizione del nominativo nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici di cui all'articolo 7.

2. Il Direttore della Direzione, entro due mesi dal ricevimento di adeguata relazione finale del tutor con i risultati non favorevoli del tirocinio, previa comunicazione della Direzione all'interessato ai sensi dell'articolo 10 bis della L. n. 241/1990, non accoglie la domanda di abilitazione ad accompagnatore turistico del tirocinante, con proprio Decreto con oggetto da pubblicare nel BUR e con contenuto notificato integralmente al tirocinante.

3. I risultati finali del tirocinio sono comunicati al Ministero mediante nota della Direzione.

4. In caso di valutazione finale non favorevole sul tirocinio, il tirocinante, qualora tale facoltà sia prevista dal relativo Decreto Ministeriale, può effettuare, in alternativa, la misura compensativa dell'esame orale, con le modalità di cui all'Allegato A, non prima di sei mesi dalla conclusione del tirocinio.



2994b6a9



ARTICOLO 7 - ISCRIZIONE NELL' ELENCO REGIONALE E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

1. I tirocinanti, abilitati come accompagnatori turistici sono iscritti nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici di cui all'articolo 83 della L.R. n. 33/2002.
2. Ai tirocinanti abilitati sarà rilasciato il tesserino di accompagnatore turistico, secondo le stesse modalità disposte dalla Giunta regionale per gli altri accompagnatori turistici iscritti nell'elenco regionale.
3. Il rilascio del tesserino per i soggetti con cittadinanza diversa da quella di uno Stato della UE è, in ogni caso, subordinato alla produzione e verifica di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, richiesto e trasmesso nei termini indicati dall'Amministrazione regionale.
4. Nel tesserino di riconoscimento viene riportata l'indicazione della lingua straniera riconosciuta o delle lingue straniere riconosciute dal Decreto ministeriale.

ARTICOLO 8 – NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione del presente provvedimento sono sufficienti tre candidature per istituire il primo elenco regionale dei tutor.
2. La Direzione, dopo sei mesi dall'approvazione del primo elenco regionale, di cui al comma 1, con numero di tutor inferiore a sei, approva, ai sensi degli articoli 2 e 3, un avviso di invito a presentare la candidatura per istituire un elenco di sei tutor.



2994b6a9

